N. 01847/2013 REG.PROV.CAU.

N. 11295/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio introdotto con il ricorso 11295/12, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giorgia Celletti e Roberto Nicodemi, nonché dall'Associazione colleganza forense, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* assistiti e difesi dall'avv. A. Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro 63;

contro

l'Amministrazione della giustizia, in persona del ministro *pro tempore*, assistito e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale,

- del provvedimento 19 ottobre 2012, prot. 31590, del presidente della Corte di appello di Roma recante l'interpello distrettuale, finalizzato alla ridistribuzione del personale perdente posto in servizio, e alla copertura delle vacanze nel distretto, in funzione della riorganizzazione degli uffici giudiziari di cui alla l. 14 settembre 2011, n. 148;

- del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, co 2, della legge delega 14 settembre 2011, n. 148;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti ed esecutivi rispetto a quelli esplicitamente impugnati, ivi incluse, le note di diramazione e comunicazione delle Corti di appello e delle Procure interessate;
nonché, quanto ai motivi aggiunti,
- dei decreti 29 marzo 2013, del presidente del Tribunale di Roma col il quale, tanto in materia civile che penale, sono state emanate disposizioni, relative alla soppressione della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, con efficacia già dai mesi di aprile ovvero di maggio 2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:
che il 29 marzo 2013 il presidente del tribunale di Roma ha emesso due decreti – oggetto dei motivi aggiunti qui proposti - con i quali viene avviata, ed in parte realizzata, la soppressione della sede staccata di Ostia del Tribunale civile e penale di Roma;

che, tra l'altro, secondo tali provvedimenti, quanto al settore civile, dal 1 maggio 2013: a) tutte le cause in precedenza rientranti nella competenza territoriale della Sezione di Ostia sarebbero state iscritte nei registri della sede centrale del tribunale e assegnate ai relativi magistrati; b) tutti i procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare, già iscritti nei registri della sezione distaccata, sarebbero stati presi in carico dalla cancelleria delle esecuzioni di Roma; c) gli ufficiali giudiziari operanti sul territorio della sezione distaccata avrebbero depositato gli atti di competenza presso la cancelleria della esecuzioni in Roma; viceversa, con riferimento al settore penale, con decorrenza 1 aprile 2013; d) i procedimenti già pendenti dinanzi alla Sezione distaccata, con dibattimento ancora non dichiarato aperto, sarebbero stati distribuiti tra i magistrati della sede centrale di Roma; e) le convalide degli arresti ed i successivi riti direttissimi si sarebbero svolti esclusivamente presso la sede centrale di Roma;

che i ripetuti provvedimenti costituiscono attuazione dell'art. 1 del d.lgs. delegato 7 settembre 2012, n. 155 (che sopprime i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata, tra cui la Sezione di Ostia), il quale, a sua volta, trova il suo fondamento nell'art. 1, II comma, della l. 14 settembre 2011, n. 148;

che, per quanto concerne il *fumus bonis iuris*, la Sezione, ritenendo di dubbia costituzionalità la citata disposizione di delega, con separata ordinanza collegiale, assunta nel presente giudizio, solleverà la relativa questione innanzi alla Corte costituzionale;

che, inoltre, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, per i loro effetti potenzialmente irretrattabili, e per l'aggravio che determinano per l'attività professionale svolta dai ricorrenti, sono produttivi di danno grave ed irreparabile;

che appare pertanto opportuno disporne la temporanea sospensione, sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità proposto, riservando al seguito il

provvedimento giurisdizionale che definirà la presente fase di giudizio, e con il quale verrà altresì eventualmente fissata la pubblica udienza per la decisione del ricorso, e si provvederà comunque sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando, accoglie temporaneamente la suindicata domanda cautelare, e per l'effetto, sospende i decreti 29 marzo 2013, del presidente del Tribunale di Roma, relativi alla soppressione della Sezione distaccata di Ostia, sino alla nuova udienza camerale che si terrà all'esito della questione di costituzionalità, separatamente proposta.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 8 maggio 2013 con l'intervento dei signori magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)